



Decreto Direttoriale n. 41 del 21/2/2023

Oggetto: **Progetto “REACT - Re-shaping the EU integration Agenda after the COVID Turmoil” – CUP: F89F22000290006 (PRIN 2020) - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (uno) assegno per la collaborazione ad attività di ricerca SSD IUS/14 dal titolo: “L’impatto della Crisi Covid sull’ordinamento dell’Unione europea e le sue conseguenze sulle finanze dell’Unione” - referente scientifica prof.ssa Susanna Cafaro (Bando D.D. n. 298 del 4/11/2022) - Approvazione atti**

IL DIRETTORE

VISTO il Progetto **“REACT - Re-shaping the EU integration Agenda after the COVID Turmoil” – CUP: F89F22000290006**, presentato nell’ambito dell’Avviso PRIN 2020 – D.D. n. 1628 del 16/10/2020 e ammesso a finanziamento con D.D. n. 266 del 3/3/2022 (approvazione delle graduatorie e pubblicazione dei progetti ammessi al finanziamento) codice progetto 2020MZ8ZK3_003;

VISTA la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario ed in particolare l’art. 22 inerente gli assegni di ricerca;

VISTO il *“Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* di questa Università, emanato con D. R. n. 800 del 14/9/2022;

VISTO il D.D. n. 298 del 4/11/2022, con il quale è stata bandita la selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - SSD IUS/14 dal titolo: *“L’impatto della Crisi Covid sull’ordinamento dell’Unione europea e le sue conseguenze sulle finanze dell’Unione”*;

VISTO l’avviso di selezione, pubblicato in pari data, con scadenza 5/12/2022;

ACCERTATA l’ammissibilità delle domande pervenute con esame istruttorio del 14/12/2022;

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 344 del 29/12/2022;

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che l’importo lordo per l’assegno affidato, pari a € 38.734,00 oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione (importo lordo annuo pari a € 19.367,00), graverà sui fondi del summenzionato Progetto di Ricerca - Codice 2020MZ8ZK3_003 - CUP **F89F22000290006**, sulla voce di spesa 10207001 del Bilancio Unico di Ateneo negli esercizi finanziari di competenza;

D E C R E T A

Art. 1 Approvare gli atti della selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo *“L’impatto della Crisi Covid sull’ordinamento dell’Unione europea e le sue conseguenze sulle finanze dell’Unione”* - Bando D.D. 298/2022 – SSD IUS/14 – referente scientifica prof.ssa Susanna Cafaro, da svolgere nell’ambito delle attività del **Progetto PRIN 2020 denominato “REACT - Re-shaping the EU integration Agenda after the COVID Turmoil” - codice progetto 2020MZ8ZK3_003 – CUP: F89F22000290006** e la seguente graduatoria di merito:

Nominativo	Titoli	Colloquio	Valutazione Totale
Attolini Stefania	35	18	53
Leucci Francesca	21	16	37

Art. 2 Dichiarare vincitrice della selezione medesima la dott.ssa Stefania ATTOLINI, nata a OMISSIS, il OMISSIS;



- Art. 3 La dott.ssa ATTOLINI, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso e dal Regolamento d'Ateneo citati in premessa, svolgerà l'attività di ricerca di cui al bando della selezione pubblica citato. Detta attività, da svolgersi presso questo Dipartimento, avrà inizio successivamente alla sottoscrizione del contratto di diritto privato.
- Art. 4 La suddetta vincitrice è invitata a sottoscrivere il contratto **entro il termine di 20 (venti) giorni** dalla comunicazione di attribuzione dell'assegno. La mancata sottoscrizione del contratto entro tale termine equivale a rinuncia irrevocabile all'assegno e comporta la decadenza dall'assegnazione. L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
- Art. 5 Approvare la bozza di contratto di diritto privato (**allegato 1**).
- Art. 6 La spesa per l'attivazione dell'assegno di cui trattasi, pari a 38.734,00 euro oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione, graverà sui fondi del summenzionato Progetto di Ricerca - Codice 2020MZ8ZK3_003 - CUP **F89F22000290006**, sulla voce di spesa 10207001 del Bilancio Unico di Ateneo negli esercizi finanziari di competenza, di cui si attesta la disponibilità.

f.to Il Direttore
(Prof. Luigi Melica)
Documento prodotto per la pubblicazione
all'Albo on-line



Allegato 1

CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ED ATTIVITA' DI RICERCA STIPULATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO APPROVATO CON D.R. N. 800 DEL 14/9/2022.

TRA

L'Università del Salento – Dipartimento di Scienze Giuridiche con sede in Lecce, via Monteroni, cod. fiscale 80008870752, rappresentato legalmente dal Prof. Luigi Melica nella sua qualità di Direttore pro-tempore

E

e il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il __/__/____ e residente in _____ in via _____, __, codice fiscale _____, risultato/a vincitore/trice nella selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca bandita con D.D. n. 298 del 4/11/2022, gli atti della quale sono stati approvati con Decreto Direttoriale n. _____ del _____, viene stipulato il seguente contratto per lo svolgimento di lavoro autonomo di diritto privato.

ART. 1: Il/la Dott./Dott.ssa _____ convenzionalmente denominato/a d'appresso "Collaboratore/trice alla ricerca" si impegna a collaborare con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento nello svolgimento dell'attività di ricerca prevista dal programma di ricerca denominato « _____ », nell'ambito del **Progetto PRIN 2020 denominato "REACT - Re-shaping the EU integration Agenda after the COVID Turmoil" - codice progetto 2020MZ8ZK3_003 – CUP: F89F22000290006.**

Il presente contratto ha la durata di **due anni** a decorrere dal _____ al _____, referente scientifica Prof.ssa Susanna Cafaro.

Il rapporto di collaborazione potrà essere rinnovato (in forma scritta) unicamente nei casi e con le modalità previste dal regolamento approvato con DR n. 800 del 14/9/2022; è esclusa ogni forma di tacito rinnovo o proroga.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente contratto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rapporto di collaborazione instaurato col presente contratto non avrà in alcun modo carattere di lavoro



subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività di ricerca del/della titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e/o in altre strutture scientifiche dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal Referente Scientifico ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Qualora il programma di ricerca lo preveda, l'attività di ricerca del/della titolare di assegno può essere svolta all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso uno o più qualificate Università o Ente di ricerca. Il/la titolare dell'assegno dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali strutture. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati può essere ripetuto di anno in anno. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del 50% a carico del bilancio Dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità.

ART. 2: I compiti attribuiti al/alla Collaboratore/trice alla ricerca dovranno avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal/dalla Dott./Dott.ssa _____ la quale non potrà quindi valersi di sostituti. L'attività di ricerca di cui trattasi dovrà essere svolta dal/dalla Collaboratore/trice alla ricerca in condizioni di autonomia, sotto la guida e direzione della docente responsabile dell'attività di ricerca stessa.

Il/la titolare dell'assegno è tenuto/a a presentare al Consiglio di Dipartimento, entro i primi 10 giorni dell'ultimo mese di ciascun anno e/o entro 10 giorni successivi alla scadenza del contratto, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, vistata dalla referente scientifica.

ART. 3: Per le attività di cui al presente contratto al/alla Collaboratore/trice alla ricerca verrà corrisposto, per tutta la durata dello stesso (24 mesi), una retribuzione lorda pari a € 38.734,00, oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione, da erogare in rate mensili posticipate.

Al presente rapporto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13/08/1984, n. 476 e, in materia previdenziale, le norme di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni.

All'assegno di ricerca si applicano in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12/07/2007, è integrata dall'Università, con spesa a carico del Dipartimento, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a



favore del/della Collaboratore/trice alla ricerca limitatamente al periodo di durata della collaborazione e nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca di cui trattasi; l'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

ART. 4: Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio all'art. 1460 e seguenti cod. civ. e al Regolamento.

In particolare, il rapporto si deve intendere risolto di diritto nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;
- violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 5 del Regolamento;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di selezione. Ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio il presente contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso. Le eventuali prestazioni già rese, tuttavia, verranno compensate in quanto svolgimento di attività di fatto.

Il/la Collaboratore/trice decade dal diritto all'assegno nel caso che, pur avendo sottoscritto il presente contratto, non assuma servizio nel termine stabilito, salvo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio delle attività e di godimento dell'assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

ART. 5: Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il/la Collaboratore/trice alla ricerca entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

ART. 6: L'attività di ricerca e l'assegno di ricerca possono essere sospesi, nei casi previsti dalla legge, per gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. In tali casi il/la Collaboratore/trice alla ricerca è tenuto/a a far pervenire al Dipartimento interessato documentata richiesta.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

ART. 7: L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del collaboratore alla ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a master universitari, corsi di laurea,



laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche anche se con rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'assegno è individuale. Il/la beneficiario/a non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. **Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali.**

Il/la Collaboratore/trice alla ricerca, previa autorizzazione della referente scientifica, può assumere incarichi di docenza o svolgere prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale e limitata.

E' escluso l'affidamento di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, da parte dell'Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La titolarità dell'assegno di ricerca è incompatibile con i rapporti di lavoro dipendente anche part time con soggetti privati.

Il/la Collaboratore/trice alla ricerca può espletare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Compatibilmente con l'attività di ricerca lui assegnata e previo parere favorevole del referente scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, il/la Collaboratore/trice alla ricerca può partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 8: Il/la Collaboratore/trice alla ricerca si impegna a tenere una condotta conforme alle disposizioni del vigente del vigente Codice Etico e di comportamento dell'Università del Salento di Ateneo emanato con D.R. n.226 del 20/4/2021; il codice è disponibile sul sito istituzionale di Ateneo e raggiungibili al seguente link: <https://www.unisalento.it/regolamenti-interesse-generale>.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile il Collaboratore alla ricerca dichiara espressamente di conoscere e di accettare, con la sottoscrizione del presente contratto, tutto quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, approvato con D.R. n. 800 del 14/9/2022.

La registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte II, della Tariffa del DPR 131/86, con spese a carico del/della dott./dott.ssa _____.

Lecce, li _____

**IL/LA COLLABORATORE/TRICE ALLA
RICERCA**

(Dott./Dott.ssa _____)

IL DIRETTORE
(Prof. Luigi Melica)



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**